

CONDIZIONI CONTRATTUALI

EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19): FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E RESPIRATORI FFP2 PER LA PROTEZIONE E PREVENZIONE DA COVID-19 PER GLI UFFICI ED I SERVIZI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE E DEI COMUNI AD ESSA ADERENTI

CIG: Z9333D08AB

Art. 1

Oggetto e modalità dell'appalto di fornitura

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche e respiratori FFP2 per la protezione e prevenzione da Covid-19 per i dipendenti degli Uffici e dei Servizi del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti.

L'affidamento avviene mediante trattativa diretta sul MePA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.;

Art. 2

Importo a base della trattativa

L'importo complessivo presunto a base della trattativa è fissato in **€ 24.870,00 (IVA 5% esclusa)**, riferito al fabbisogno di 12 mesi per la fornitura di mascherine chirurgiche e respiratori FFP2 per i dipendenti dei Servizi e degli Uffici dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti.

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza.

Art. 3

Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è l'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Corso A. Pio n.91, 41012 Carpi (MO). Il Responsabile di Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Economato Dott.ssa Simona Bottazzi.

Art. 4

Caratteristiche della fornitura

Gli articoli di cui si necessita sono i seguenti:

Uffici e Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine				
Prodotti	Descrizione prodotti e caratteristiche tecniche	Unità di misura	Quantità richieste per u.m.	Confezionamento
1	Mascherine Chirurgiche – Dispositivo Medico, classe I di tipo IIR (marchio CE, conforme a norma EN 14683:2019)	Pezzo	80.000	Scatole da 50 pz, suddivise in buste sigillate da 10 pz
2	Respiratore FFP2 Nera Categoria DPI III (marchio CE, conforme a norma EN 14683:2019 + A1:2009)	Pezzo	35.000	Scatole da 25 pz, suddivise in buste sigillate singolarmente

Il confezionamento di ogni singolo articolo deve essere uguale o il più simile possibile a quello indicato.

La fornitura in oggetto potrà avvenire in un'unica o più soluzioni, a seconda delle disponibilità della Ditta affidataria nel momento dell'ordinativo, presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine, in **C.So Alberto Pio, 91 - 41012 Carpi (MO).**

La prima consegna dovrà essere effettuata entro 10 giorni solari dall'ordinativo e comprendere almeno i seguenti prodotti:

- **Mascherine Chirurgiche** – Dispositivo Medico, classe I di tipo IIR (marchio CE, conforme a norma EN 14683:2019) **N. 20.000 pezzi.**

Le ulteriori consegne a completamento della fornitura dovranno essere tassativamente effettuate entro il 23.12.2021 e saranno accompagnate dai relativi documenti di trasporto..

All'atto di consegna il personale dell'Ente controllerà i quantitativi, la qualità e lo stato di conservazione della merce; gli articoli difformi saranno respinti anche se la difformità dovesse emergere successivamente alla presa in carico della merce.

Non verranno accettati articoli diversi da quelli ordinati, ma solo materiale corrispondente all'ordine. L'Ente si riserva la facoltà di rifiutare articoli proposti in confezioni o quantità diverse da quanto concordato.

In caso di reclami e/o difformità degli articoli, la merce dovrà essere prontamente sostituita con materiale corrispondente all'ordine, senza alcun onere aggiuntivo per l'Unione Terre d'Argine, entro e non oltre **5 giorni solari.**

Art. 5 Standard minimi di qualità

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per quanto riguarda la qualità sia per le caratteristiche tecniche.

Gli articoli devono essere di ottima qualità, esenti da ogni vizio, corrispondere a quanto specificato nell'ordine e gli articoli soggetti a scadenza dovranno essere fruibili per minimo 12 mesi.

Art. 6 Classificazione, etichettatura, imballaggi e schede dati di sicurezza

Le mascherine chirurgiche e i respiratori FFP2 forniti devono essere conformi alle norme nazionali ed internazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione nel mercato di detti prodotti, in particolare presentino attestazione di:

- Marchiatura CE;-
- conformità delle chirurgiche alla normativa tecnica EN 14683:2019;
- registrazione al Ministero della Salute come Dispositivo Medico delle mascherine chirurgiche;
- conformità dei respiratori FFP2 alla normativa tecnica EN 149:2001+A1:2009;

Il fornitore è responsabile della corretta classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti forniti, secondo le leggi e le norme vigenti.

Art. 7 Stipula del contratto

Il contratto sarà formalizzato mediante stipula sul portale ME.PA di CONSIP dall'Unione Terre d'Argine, alla quale potrà seguire apposita comunicazione di conferma da parte dell'Ente.

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema. Il contratto sarà

considerato nullo se la Ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.

Art. 8 Pagamenti

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termini di pagamento delle fatture elettroniche è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuta attestazione di regolare esecuzione.

La fornitura in oggetto sarà pagata a fronte di un'unica fattura a saldo.

Dovrà essere emessa fattura elettronica intestata all'Unione Terre d'Argine, in base all'ordinativo ricevuto, in cui richiamare il Cig comunicato con l'ordinativo, il numero dell'ordine, e l'impegno di spesa; l'Unione delle Terre d'Argine, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: **Ufficio UFA4B7**.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate).

Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it).

L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Art. 10 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina

contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

Art. 11 Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 12 Risoluzione – Recesso - Fallimento

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, si procederà come previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento. E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Art. 13 Penali

Il servizio oggetto della presente trattativa dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri e dovrà essere conforme all'Offerta Tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara. Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi (sia in termine di quantità che qualità), ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità di **Euro 50,00** (es. per ogni gg di ritardata consegna, scadenza prodotti, quantità e qualità difformi, etc.).

In caso di contestazione sulla conformità dei prodotti la Ditta ha l'obbligo di sostituzione degli stessi senza oneri a carico dell'Ente.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile di Procedimento rilevante l'inadempienza (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec).

Il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi dal ricevimento della notifica.

Trascorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni o in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi in pagamento.

Nel caso di contestazione l'Unione potrà sospendere i pagamenti in corso per l'ammontare delle penalità inflitte con la contestazione in corso, fino a quando non si arriverà alla definizione delle contestazioni. In tale ipotesi la Ditta non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

Art. 14 Divieti

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 15 Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto dell'esecuzione del presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Art. 16 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed al regolamento attuativo DLgs 207/2010, per le parti tuttora in vigore;

Art. 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del regolamento attuativo D.lgs 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Economato dell'Unione delle Terre d'Argine.